

N. 02839/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01982/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1982 del 2014, proposto da: omissis e omissis, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Giovanni Adami, con domicilio eletto presso l'avv. Omar Gaafar in Milano, largo Zandonai, n. 3

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI MILANO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1

per l'annullamento:

- dei provvedimenti del Questore della Provincia di Milano del 2.4.2014, tutti di egual durata e contenuto - con i quali, ai sensi dell'art. 6 della L. 401/89 come modificata dal D.L. 22.12.1994 n. 717 convertito nella L. 24/2/95, n. 45, e dal D.lgs. 377/01, veniva vietato agli odierni ricorrenti l'accesso a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione Europea in cui si disputino allenamenti delle squadre e incontri di basket, ivi comprese le amichevoli, dei campionati professionistici e dilettantistici, i tornei internazionali, la Coppa Italia, i tornei amichevoli e le partite della Nazionale italiana per la durata di anni 2.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Con ricorso depositato il 30 giugno 2014, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti del Questore di Milano del 2 aprile 2014 (meglio identificati in epigrafe),

aventi per oggetto il divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione europea ove si svolgeranno gli allenamenti delle squadre e ove si disputeranno tutte le competizioni di basket per un periodo di due anni, lamentandone l'illegittimità sotto diversi profili.

I.1. Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

I.2. Con ordinanza 24 luglio 2014, n. 1013, la Sezione ha accolto l'istanza cautelare, in ragione della ritenuta sussistenza del "fumus boni iuris", fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 novembre 2014.

I.3. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all'odierna udienza. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all'art. 74 c.p.a.

II. Il provvedimento impugnato si riferisce a fatti accaduti lo scorso 11 febbraio 2014, quando, in occasione di un allenamento della società di basket Olimpia Milano alcuni tifosi, tra cui i ricorrenti, avrebbero fatto irruzione nella palestra mentre era in corso la riunione tecnica pre-allenamento ed avrebbero occupato il campo da gioco, e ciò al fine di impedire *"lo svolgimento degli allenamenti e concorrendo in tal modo a portare a termine l'intervento non autorizzato del leader della tifoseria, che, con un lungo discorso, dai toni minacciosi ed intimidatori, contestata al generale manager e agli atleti le recenti vicissitudini della squadra nel corrente campionato"* (cfr. anche la comunicazione di notizia di reato della DIGOS della Questura di Milano del 18 febbraio 2014).

II.1. I ricorrenti articolano, in sintesi, le seguenti censure: - § i fatti contestati sarebbero intervenuti al di fuori del contesto sportivo delineato dal legislatore, in quanto l'Olimpia Milano stava per affrontare l'allenamento di inizio settimana e non era in corso alcuna partita; - § la scena occorsa durante l'allenamento della squadra milanese (la cui videoripresa effettuata dai tifosi è stata consegnata alla Questura) sarebbe definibile in termini di mera discussione né violenta, né minacciosa, priva di momenti di tensione o di pericolo per l'ordine pubblico; - § sussisterebbe violazione dell'art. 6, comma 1 della L. 401 del 1989, dal momento che la condotta contestata (sussunta nell'ipotesi dell'art. 610 c.p.) non sarebbe riconducibile nell'elencazione tassativa contenuta nella norma; - § sebbene i fatti delittuosi si siano svolti in occasione di un allenamento di basket, il Questore avrebbe illegittimamente esteso il divieto di accesso non solo alle partite, ma anche agli allenamenti; - § il divieto di accesso sarebbe oltremodo generico poiché non prescriverebbe specificamente quali siano i luoghi a cui non ci si deve avvicinare; - § sussisterebbe, da ultimo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come novellato dal d.l. 17.08.2005 n. 162), nella parte in cui è stata introdotta la possibilità per il Questore di estendere il provvedimento in esame anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero negli Stati membri dell'Unione Europea, in quanto tale disposizione non si concilierebbe con il principio secondo cui che la legge italiana opererebbe sul solo territorio nazionale.

III. Tanto premesso, il Collegio, confermando la valutazione già espressa in fase cautelare, ritiene che il ricorso in esame debba essere accolto per i seguenti dirimenti motivi.

IV. In primo luogo, l'episodio descritto nella parte motiva del provvedimento impugnato non può dirsi avvenuto "in occasione o a causa di una manifestazione sportiva", bensì di un allenamento infrasettimanale.

IV.1. Sul punto, non si condivide l'argomento eccepito dalla difesa erariale, secondo cui la nozione di "manifestazioni sportive" non potrebbe essere ristretta alle sole "competizioni", ma dovrebbe essere legittimamente estesa anche alle attività preparatorie, ivi compresi gli allenamenti. In senso contrario, è sufficiente richiamare la nozione (di interpretazione autentica) offerta dall'art. 2 bis, comma 1 del d.l. 336/2001, alla cui stregua per manifestazioni sportive si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano. Lo scopo della norma, con tutta evidenza, è proprio quello di circoscrivere il tipo di fenomeni sportivi cui l'intervento legislativo è indirizzato.

IV.2. Neppure appare convincente l'impostazione difensiva tesa a valorizzare il dato normativo, per cui gli episodi di violenza cui si riferisce l'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 non sarebbero soltanto quelli che si verificano in occasione delle manifestazioni sportive, ma anche quelli che si verificano a "causa" delle manifestazioni stesse (la difesa erariale, a tal fine, rimarca che la condotta ascritta ai tifosi sarebbe stata determinata da una prestazione della squadra, ritenuta deludente dai tifosi nei giorni immediatamente precedenti). Il Collegio, in senso contrario, confortato dalla pregressa giurisprudenza penale ed amministrativa, reputa che vada privilegiata un'interpretazione non eccessivamente estensiva della richiamata disposizione, dal momento: - che il fine perseguito dall'istituto inibitorio è quello sì della sicurezza, ma non connessa a qualsivoglia manifestazione collegata all'attività sportiva (cfr. Cass. penale, sez. III, 8/1/2014 n. 3713); - che gli episodi di violenza o di incitamento alla violenza rilevanti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di divieto devono essere necessariamente "omogenei" rispetto a quelli che si intendono prevenire; - che, difatti, un'interpretazione estensiva della nozione di "episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, non sembra consentita dalla natura della norma, che consentendo la restrizione di libertà costituzionalmente tutelate, è di stretta interpretazione (cfr. soprattutto Tar Toscana sez. I, nn. 5483, 5482, 5481, 5480, 5479 del 2004; Tar Veneto, III sez., n. 2886 del 2010; Tar Piemonte. sez. II, n. 2051 del 2007).

V. In ogni caso (tenuto conto dell'esistenza di un orientamento apparentemente contrario rispetto alla tesi appena esposta: cfr. Cons. Stato n. 5888 del 2011), è comunque dirimente rilevare, ai fini dell'accoglimento, come i fatti accaduti non sembrano affatto integrare gli estremi dell'aggressione fisica o delle minacce. Sul punto, è decisiva l'analisi del video allegato in atti da entrambe le parti, che rappresenta il contesto dei luoghi ed il clima emotivo che hanno caratterizzato l'episodio dell'11.2.2014. In particolare, pur considerata la concitazione conseguente al diretto contatto tra i tifosi e la squadra Olimpia Milano, non è emersa alcuna condotta di carattere minaccioso o violento, quanto, piuttosto, un confronto sulle cause che avrebbero determinato un calo di rendimento dei giocatori (imputato, pare di capire, a mancanza di determinazione e concentrazione). Difatti, dopo un articolato discorso del leader della tifoseria, inframmezzato dalle osservazioni di alcuni giocatori, si vede il coach della squadra prendere la parola, spiegando ai tifosi la condizione fisica e psicologica vissuta dal team in quella fase della stagione agonistica, con l'evidente fine di ripristinare un rapporto di fiducia con la tifoseria.

VI. I provvedimenti devono, pertanto, essere annullati. Possono assorbirsi gli altri motivi di ricorso, Resta, ovviamente, impregiudicata l'eventuale sussumibilità delle condotte in questione in fattispecie illecite di altro genere.

VII. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe;
- condanna l'amministrazione al pagamento delle spese della fase di merito in favore del ricorrente, che liquida in € 1.100,00, oltre IVA e CPA come per legge (restano ferme le somme già liquidate in sede cautelare, ovvero € 700,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore

Roberto Lombardi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)